

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Testo approvato definitivamente dal Senato in seconda lettura (S2518-B) il 26 febbraio 2011.

ESTRATTO SU AGEVOLAZIONI PER NON-PROFIT TARIFFE POSTALI

Articolo 1. (Proroghe non onerose di termini in scadenza).

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
- 2-bis.* Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

[...]

Tabella 1
(articolo 1, comma 1)

[...]

31 dicembre 2010	articolo 5, comma 6, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
---------------------	--

[...]

Nota: l'art. 5 comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 afferma: "All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.»" Questo è esattamente il riferimento normativo scritto nel testo della versione precedente al quale fa riferimento il Servizio Studi della Camera dei Deputati sotto riportato che illustra le sue conseguenze sulle agevolazioni delle tariffe postali per il non-profit.

Dalla Documentazione per l'esame dei Progetti di legge (C 4086) del SERVIZIO STUDI – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica della Camera dei Deputati

n. 30 - Diritti aeroportuali

La prima disposizione, con riferimento all'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, proroga al **31 marzo 2011** il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei **diritti aeroportuali** [...].

La seconda proroga (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) attiene al **blocco generalizzato delle tariffe**, con le esclusioni, già previste, relative: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; ai servizi ferroviari oggetto di obbligo di servizio pubblico; **alle tariffe postali agevolate**.

Il citato articolo 21-*bis* del D.L. n. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.[...]

Le tariffe postali agevolate, secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si applicano alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici di libri, per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono inoltre alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico

dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche. Le tariffe sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente l'articolo 10-*sexies*, comma 2, del D.L. n. 194/2009, ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l'editoria. Con riferimento a tale norma, essendo già maturato nel primo trimestre un importo di circa 50 milioni di euro per le compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010.

Il decreto-legge 40/2010, articolo 2, comma 2-*undecies*, periodi da 2 a 6, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. L'incremento di 30 milioni di euro per il 2010 affluisce allo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce «legge n. 67 del 1987», utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*septies* a 2-*decies* del presente articolo 2. Il terzo periodo novella l'articolo 1, comma 2, del citato D.L. 353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che hanno diritto alle tariffe postali agevolate: le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento; gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, per quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi. Il quarto periodo prevede che lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui al secondo periodo del presente comma, sia destinato alla riduzione delle tariffe postali per le spedizioni effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei confronti di detti soggetti potrà essere effettuata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria e la spesa complessiva dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il quinto periodo stabilisce che anche il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il sesto periodo demanda al Ministro per lo sviluppo economico il monitoraggio degli oneri derivanti dalla concessione dell'agevolazione in esame. Qualora l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento del limite di 30 milioni di euro, si dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

In base all'articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.